



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° Settore – Affari Generali
Sportello Unico per le Attività Produttive

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 868 del 10/12/2014

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – ATTO IMPOSITIVO EX ART.5, COMMA 5 DEL REG.1370/2007 – Proroga alla ditta C.A.R. s.c.a r.l con sede in Ribera in c.da Rizzi fino al 31/03/2025.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE

Premesso

che il servizio di trasporto pubblico urbano di questo comune è affidato in concessione sin dal 1985 alla ditta C.A.R. s.c.a r.l con sede in Ribera - c.da Rizzi;

Visto l'art.27 della l.r. 22.12.2005 n.19 e s.m.i., che al VI comma stabilisce: *"Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale,.....,le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939 n.1822....sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge";*

Visto il contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus già in concessione comunale rep. n. 3175 del 28 settembre 2007, alla ditta C.A.R. Cooperativa Autotrasportatori Riberesi con sede in Ribera in contrada Rizzi;

Rilevato, al riguardo, che la Regione Siciliana ha più volte prorogato la vigenza dei contratti di affidamento provvisorio, in ultimo, con l'art.13 della Legge regionale n.13/2019 e successivamente in applicazione dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020 n.18;

Preso atto tuttavia che, per effetto della caducazione dell'art. 13 della L.R. 13/2019 in esito alla dichiarazione di incostituzionalità effettuata con sentenza della Corte Costituzionale n.16 dell'1.2.2021 e per la inapplicabilità dell'art.92, comma 4 ter, del D.L. n.18/2020, il contratto di che trattasi, stipulato con l'Azienda C.A.R. s.c.a r.l con sede in Ribera - c.da Rizzi, deve ritenersi cessato;

Considerato che, fatta salva la rideterminazione di cui all'art. 14 della L.R. 11 agosto 2017 n. 16, i servizi di trasporto su gomma a carattere urbano rivestono carattere di pubblica utilità;

Visto al riguardo l'art. 5, comma 5, del Reg. CE n. 1370/2007 che prevede che "L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi

pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni";

Ritenuto pertanto, in via emergenziale, nelle more della indicazione della procedura di gara e comunque, per un periodo non superiore ad anni 2 (due), decorrenti dalla presente imposizione, procedere ai sensi dell'art.5, comma 5, del Reg. CE n. 1370/2007 all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio del

Comune di Ribera alla C.A.R. Cooperativa Autotrasportatori Riberesi con sede in Ribera in contrada Rizzi;

Ritenuto necessario pertanto, di dover tutelare le esigenze della collettività al diritto di mobilità ed usufruire dei predetti servizi di pubblica utilità indifferibili ed insopprimibili;

Richiamata la disponibilità manifestata in data 02/12/2024 dalla società C.A.R. Cooperativa Autotrasportatori Riberesi alla prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario al termine dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica;

Richiamata la dichiarazione della società C.A.R. Cooperativa Autotrasportatori Riberesi che gli eventuali aspetti restitutori da parte di questo Ente alla Regione per i trasferimenti finanziari effettuati ai sensi dell'art 27 della L.r. 19/2005 a far data dal 3 dicembre 2019 a tutt'oggi, qualora eccedenti i limiti dell'indennizzo erogabile ai sensi dell'art. 2041 CC alla ditta esercente il servizio di trasporto urbano da quantificare, la C.A.R. Cooperativa Autotrasportatori Riberesi assume a proprio ed esclusivo carico senza rivalsa alcuna l'onere di versare a questo Ente gli importi dei trasferimenti percepiti ai sensi dell'art. 27 della l.r. 19/2005, eccedenti i limiti degli indennizzi ex art. 2041 riconoscibili, che provvederà a versarli in entrata nel bilancio della Regione.

Visto l'Atto Impositivo n.1056 del 28/12/2023, con il quale si fa obbligo, ai sensi dell'art.5 comma 5 , del Reg. CE n.1370/2007, alla ditta C.A.R. s.c.a.r.l. con sede in Ribera c.da Rizzi di provvedere all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale nel comune di Ribera, nelle more dell'espletamento della procedura di gara e comunque non oltre il 31/12/2024;

Considerato che i seguenti collegamenti su gomma, a carattere urbano, rivestono carattere di pubblica utilità:

- Ribera Circolare Destra linea n.1
- Ribera Circolare Sinistra linea n.2
- Ribera – Borgo Bonsignore linea n.3
- Ribera – Seccagrande linea n.5

Vista la Delibera n. 35/2022 adottata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con la quale il tasso di rendimento del capitale per il settore prima delle imposte (WACC pre-tasse) è stato stabilito nella misura del 5,52% per il periodo di riferimento;

Vista la nota dell'Assessorato delle Infrastrutture e mobilità, servizio 1, prot. 33974 del 13/09/2024, ad oggetto: Trasferimento risorse servizi trasporto pubblico locale comunale – l.r. n.19/05.

Vista la determinazione dirigenziale n.666 del 01/10/2024 di conferimento incarico di Funzionario di posizione di elevata qualificazione nel 1° settore Affari Generali;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 26/08/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024/2026 ed allegati;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.141 del 28/08/2024 avente ad oggetto: Assegnazione risorse finanziarie ai dirigenti;

Visto il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Vista la legge regionale n.30/2000

Visto l'ordinamento degli EE.LL.

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che si intendono qui riportati,

1. Ai sensi dell'art 5, c.5, del Reg. 1370/2007, l'impresa è obbligata allo svolgimento dei servizi onerati di cui al presente provvedimento.

2. Di approvare il seguente articolato che disciplina i rapporti con la C.A.R. Soc. Coop. Autotrasportatori Riberesi:

Art.1 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SOTTOPOSTI A ONERE DI SERVIZIO PUBBLICO

Limitatamente alle finalità perseguite dal presente provvedimento, i servizi di trasporto pubblico locale passeggeri su gomma, urbani qui di seguito elencati costituiscono

servizi d'interesse economico generale e sono sottoposti ad oneri di servizio pubblico, con compensazione finanziaria, secondo le modalità appresso indicate:

- Ribera Circolare Destra linea n.1
- Ribera Circolare Sinistra linea n.2
- Ribera – Borgo Bonsignore linea n.3
- Ribera – Seccagrande linea n.5

Art. 2 CONTENUTO DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

Ai sensi dell'art. 5, c.5, del reg. CE 1370/2007, l'impresa C.A.R. Cooperativa Autotrasportatori Riberesi con sede in Ribera in contrada Rizzi, p.iva 00321730848, ha l'obbligo di continuare a provvedere all'espletamento dei servizi di trasporto garantendo all'utenza le frequenze minime delle corse e gli orari indicati nell'ultimo Programma di Esercizio (di seguito:P.E.).

Per nessuna ragione i suddetti servizi potranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore o scioperi, da esercitarsi nel rispetto delle disposizioni previste dalla L. 15.6.1990, n. 146 e ss.mm. ed integrazioni.

In relazione alla modifica dei flussi di traffico, l'impresa, previa comunicazione alla Amministrazione, può apportare modifiche, anche in diminuzione, al numero delle corse previste nel Programma di Esercizio entro il limite del 3% del monte chilometrico annuo complessivo, ad invarianza di compensazione finanziaria.

È esclusa in ogni caso la rivalutazione del corrispettivo contrattuale in relazione all'eventuale aumento del volume chilometrico di servizi sviluppati. Non possono costituire oggetto di riduzione i collegamenti previsti nel Programma di Esercizio già costituiti da una sola coppia di corse.

È fatto altresì divieto all'impresa di modificare il percorso delle linee che costituiscono il P.E., salvo cause di forza maggiore, che dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione, e limitatamente al loro perdurare. Le suddette modifiche sono soggette agli oneri di informazione preventiva all'utenza.

Medesima facoltà di modifica è attribuita all'Amministrazione che potrà richiedere anche la implementazione dei servizi entro il citato limite percentuale, senza ulteriori oneri finanziari a proprio carico.

In presenza di utenza scolastica titolare di abbonamento, in soprannumero rispetto alla capacità dei mezzi indicati per l'espletamento delle corse previste nel P. E., l'impresa è obbligata a impegnare sulle medesime corse tutti gli autobus aggiuntivi necessari per garantire il trasporto di tali passeggeri.

Per eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse, l'impresa può sospendere o ridurre temporaneamente i servizi onerati, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione. In caso di scioperi, i servizi devono essere erogati con le modalità e quantità minime stabilite dalla L.146/1990 e ss.mm.ii e dagli accordi nazionali, e vanno, comunque, comunicati all'Amministrazione e riportati nella Carta dei servizi. In tutti i casi sopra citati l'utenza deve essere informata tempestivamente e in modo appropriato.

L'impresa è tenuta a effettuare i servizi nel rispetto di livelli minimi di qualità relativamente ai seguenti fattori di qualità:

- regolarità e puntualità del servizio;
- informazioni all'utenza e trasparenza;
- accessibilità commerciale;
- pulizia e confort dei mezzi;
- accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico (con particolare riferimento alle PMR in caso di fruizione di finanziamenti ai sensi dei D.M. 345/2016, 25/2017 e 223/2020. In tal caso la Carta dei servizi dovrà esplicitare le modalità specifiche di utilizzo da parte delle PMR dei servizi di linea onerati).

Eventuali modifiche alla carta dei servizi dovranno essere comunicate all'utenza e all'Amministrazione con le stesse modalità previste dal D.P.C.M. 30/12/1998 e ss.mm.ii., provvedendo alla sua pubblicazione e diffusione.

In particolare l'impresa è obbligata a:

- garantire il libero accesso ai servizi e senza discriminazioni ai passeggeri;
- provvedere alla divulgazione tramite il proprio sito internet delle linee di collegamento urbano da essa esercite, dando chiara comunicazione dei percorsi e delle fermate, degli orari di svolgimento, delle frequenze e della periodicità di svolgimento;
- provvedere, a propria cura ed onere finanziario, a posizionare lungo il percorso

autorizzato le tabelle indicate e delle fermate assentite che dovranno riportare chiaramente i dati identificativi dell'autolinea, delle frequenze, degli orari e della periodicità;

-informare in tempo reale, attraverso il proprio sito internet, ed anche mediante avvisi affissi nelle biglietterie e nelle tabelle indicative e, ove possibile, attraverso comunicazioni dirette, i passeggeri di tutte le variazioni dei servizi determinate anche da cause non imputabili all'impresa (es.: scioperi programmati, deviazioni di percorso per chiusure al traffico di strade od altro, spostamenti temporanei di fermate etc. ...). Eventuali modifiche degli orari, debitamente motivate, dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione. Unicamente con riferimento alle corse feriali esercitate in periodo scolastico l'impresa potrà attivare variazioni d'orario comprese entro i 30 minuti, di cui dovrà dare comunicazione preventiva all'utenza, con le modalità sopra descritte, almeno 5 giorni prima dell'entrata in vigore e dall'Amministrazione, salvo casi di urgenza, esplicitando le motivazioni che ne hanno determinato l'esigenza;

L'impresa è altresì obbligata all'applicazione all'utenza delle tariffe dei titoli di viaggio stabilite con Decreto del 22/12/2009, dell'Assessore regionale ai Trasporti ai sensi degli articoli 29 e 31 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 e della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, pubblicato nella GURS n.5 del 05/02/2010;

L'impresa è obbligata ad impiegare, con le modalità e nel rispetto di quanto stabilito dal C.C.N.L. degli autoferrotranvieri e della normativa di settore, tutte le unità lavorative necessarie, comprese le sostituzioni, ed i mezzi di trasporto occorrenti per garantire il completo e regolare totale disimpegno delle linee onerate nel pieno rispetto dei programmi di esercizio.

A tal fine, essa dovrà utilizzare e possedere, in base a valido titolo giuridico, i mezzi di trasporto, costituenti il relativo parco rotabile ritenuto funzionale al corretto espletamento del servizio, e comprensivi anche delle unità di riserva occorrenti. Tali mezzi non possono essere distolti dai servizi di linea onerati, oggetto della presente imposizione ed adibiti ad altro uso. I mezzi devono possedere tutti i requisiti tecnici ed amministrativi prescritti, ai sensi della vigente normativa di settore, per la circolazione ed il trasporto insicurezza dei passeggeri e del personale addetto all'espletamento dei servizi, ivi incluse le coperture assicurative a tal fine occorrenti. I mezzi dovranno essere dotati, altresì, di tabelle indicatrici del percorso di andata e di ritorno di tipo elettronico, ovvero di tabelle a stampa recanti tale indicazione, da posizionare al cruscotto e ben visibili dall'esterno. È fatto specificamente onere all'impresa di garantire: a) la revisione periodica dei veicoli in dotazione in base alla vigente normativa, b) la manutenzione, ordinaria e straordinaria, occorrente per la piena funzionalità del parco veicoli e per il confort e la qualità dei servizi per i passeggeri. Nel rispetto del C.C.N.L. del settore degli auto ferrotranvieri, l'impresa ha facoltà di apportare variazioni alla consistenza del personale dipendente ed ha facoltà di variare la consistenza del parco rotabile. La eventuale sostituzione dei mezzi, con caratteristiche dimensionali coerenti con quelle dei mezzi individuati nell'Allegato B, è subordinata al rilascio da parte dell'Amministrazione di specifico Nulla Osta, previa effettuazione delle verifiche di cui all'art. 5 del DPR n. 753/1980 e ss.mm. I mezzi proposti in sostituzione dovranno avere comunque anzianità di immatricolazione inferiore a quella degli autobus da sostituirsi. Tutte le modifiche concernenti il numero dei mezzi di trasporto o del personale non possono compromettere il corretto e regolare espletamento dei servizi di pubblico trasporto oggetto del presente contratto. È facoltà dell'Amministrazione procedere alla verifica della composizione del parco rotabile e del suo stato di efficienza.

Art 3 DURATA

Ai sensi dell'art 5, c.5, del Reg. 1370/2007, l'impresa è obbligata allo svolgimento dei servizi onerati di cui al presente provvedimento con decorrenza dalla data del presente provvedimento sino all'affidamento degli stessi a nuovo gestore, nelle more della definizione degli atti e procedure di gara previste dalla vigente normativa e, comunque, non oltre il 31/03/2025.

Art.4 COMPENSAZIONE FINANZIARIA

Per lo svolgimento dei servizi sopra menzionati, sottoposti ad obblighi di servizio pubblico, tenuto conto anche dei precedenti costi è riconosciuta la compensazione finanziaria massima nella misura di € 118.998,65 dal 01/01/2025 al 31/03/2025.

L'importo effettivo da erogarsi alla C.A.R. Cooperativa Autotrasportatori Riberesi. sarà dunque determinato a seguito dell'effettiva assegnazione finanziaria da parte dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

Tale importo è onnicomprensivo di ogni costo, spesa e onere, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza ed altre spese da sostenersi dalla Azienda nello svolgimento del servizio, nonché del margine di utile ragionevole da riconoscersi. Eventuali ulteriori maggiori costi (anche derivanti da norme di legge e prescrizioni varie entrate in vigore successivamente al presente affidamento) o minori entrate scaturenti dall'esercizio delle attività onerate costituiranno oneri a esclusivo rischio e carico della impresa che nulla avrà e potrà, al riguardo, pretendere dall'Amministrazione comunale, intendendosi in ogni caso remunerati con l'importo di compensazione di cui al presente articolo, quale misura massima della compensazione finanziaria erogabile.

L'importo della compensazione sopra indicata è immutabile anche in caso di aumento del numero delle corse, mentre sarà proporzionalmente ridotto in dipendenza di riduzioni delle corse e delle relative percorrenze chilometriche eccedenti il limite di flessibilità del 3% annuo previsto dal precedente art. 2. Alla impresa esecutrice è altresì attribuita la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. L'importo della compensazione prevista è corrisposto a trimestralità anticipate, fatta eccezione per i periodi di esercizio provvisorio del bilancio o di gestione provvisoria della Regione Siciliana durante i quali i pagamenti saranno effettuati secondo le norme legislative vigenti per tali periodi. I pagamenti sono effettuati dall'Amministrazione in base ai trasferimenti effettuati dall'Assessorato in favore del Comune di Ribera.

L'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti della compensazione dovuta, l'impresa può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel presente articolato. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Reg. (CE) 23 ottobre 2007 n. 1370, è fatto obbligo alla Impresa di adottare un sistema di contabilità separata, al fine di tenere distinte le componenti reddituali afferenti ai servizi di trasporto pubblico oggetto dell'affidamento rispetto alle altre gestioni economiche, e consentire di monitorare i flussi finanziari relativi alla gestione di ciascuna linea di trasporto, ai fini anche della oggettività e trasparenza dei parametri di calcolo utilizzati.

Relativamente agli eventuali aspetti restitutori da parte di questo Ente alla Regione per i trasferimenti finanziari effettuati ai sensi dell'art 27 della L.r. 19/2005 a far data dal 3 dicembre 2019 a tutt'oggi, qualora eccedenti i limiti dell'indennizzo erogabile ai sensi dell'art 2041 CC alla ditta esercente il servizio di trasporto urbano da quantificare, la C.A.R. Cooperativa Autotrasportatori Riberesi assume a proprio ed esclusivo carico senza rivalsa alcuna l'onere di versare a questo Ente gli importi dei trasferimenti percepiti ai sensi dell'art. 27 della l.r. 19/2005, eccedenti i limiti degli indennizzi ex art. 2041 riconoscibili, che provvederà a versarli in entrata nel bilancio della Regione.

A garanzia l'impresa ha prodotto polizza fideiussoria n.62548748 con scadenza il 28/09/2025, stipulata con Allianz S.p.A., Agenzia di Sciacca. Il mancato rinnovo della suddetta polizza alla scadenza determina la decadenza del presente atto.

Art. 5 ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA IMPRESA

L'impresa è onerata:

1. a fornire alla Amministrazione ogni informazione di natura tecnica, contabile e gestionale afferente i servizi oggetto del presente affidamento;
2. ad esercire i servizi in conformità alle vigenti norme in materia di regolarità e di sicurezza, ivi comprese quelle relative alla verifica dei requisiti fisici e psico-fisici del personale dipendente di cui al D.M. dei trasporti 23 febbraio 1999, n. 88;
3. a dotarsi del gestore dei trasporti ai sensi del Regolamento comunitario UE 1071/2009; e) a riconoscere al personale dipendente il trattamento economico, contributivo, retributivo e giuridico previsto dalla vigente normativa, dai C.C.N.L. degli

autoferrotranvieri e, laddove in vigore, dai contratti di 2° livello e ad assolvere ai correlati obblighi contributivi e previdenziali;

4. a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione sia della sua sede legale che del proprio assetto societario.

L'impresa è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della corretta esecuzione del servizio pubblico di trasporto sopra specificato secondo la diligenza professionale. A tal fine è obbligo dell'impresa eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. L'impresa è direttamente responsabile per danni derivanti all'utenza o al personale impiegato, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse all'esecuzione del presente contratto. È fatto obbligo all'impresa di mantenere l'Amministrazione sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza dell'esercizio del contratto e contro azioni legali derivanti da richieste risarcimento avanzate da terzi danneggiati. L'impresa, altresì, si obbliga a manlevare l'Amministrazione da ogni pretesa di risarcimento avanzata da soggetti terzi, compresi i dipendenti e/o subfornitori. L'impresa dovrà provvedere, con effetti dalla data di notifica del presente provvedimento, alla immediata stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio e/o responsabilità, compresa quella civile verso terzi, connessi o comunque dipendenti dall'espletamento dei servizi e/o attività oggetto del presente contratto e dagli obblighi con il medesimo assunti, dalla proprietà, possesso, custodia o detenzione dei beni strumentali e/o impianti, nonché di polizze di assicurazione per il rischio della responsabilità civile derivante dai veicoli impiegati. Parimenti l'impresa dovrà provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura del rischio relativo ai danni che potrebbero subire tutti gli impianti e i beni utilizzati per l'erogazione dei servizi, rimanendo a carico della stessa i danni da urto, ribaltamento, uscita di strada e guasti tecnici subiti dagli automezzi aziendali.

Art. 6 CONTROLLI E VIGILANZA

L'Amministrazione ha facoltà di verificare in qualunque momento e con qualsivoglia modalità, anche a mezzo di soggetti terzi incaricati ed altre Autorità, il rispetto del programma di esercizio, degli standard di qualità previsti nella Carta dei Servizi e dei restanti obblighi richiamati nel presente atto.

Ai presenti fini l'impresa:

1. consentirà, in qualunque momento, l'accesso del personale del dipartimento infrastrutture e trasporti ai mezzi ed alla pertinente documentazione tecnico, amministrativa e contabile detenuta presso gli uffici;

2. abiliterà l'Amministrazione all'accesso al sistema di rilevamento, mediante utilizzo di tecnologie GPS o similari, dei mezzi adibiti al dispiego dei servizi di trasporto oggetto del presente contratto.

Gli esiti delle verifiche saranno oggetto di contraddittorio, nelle forme di legge, tra le parti. Nei casi di inadempienza dell'azienda agli obblighi derivanti dal presente provvedimento impositivo, sono comminate dall'Amministrazione le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in base alle seguenti tipologie di infrazioni:

-mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento al personale adibito alla guida dei veicoli, ai veicoli utilizzati ed al loro specifico impiego nel servizio.

Rientrano in tale ambito anche le corse effettuate con passeggeri in piedi, qualora non espressamente autorizzate. Ciascuna infrazione rilevata sarà sanzionata da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00;

-mancata osservanza delle prescrizioni relative alla qualità dei servizi, in termini di: - regolarità e puntualità - informazioni all'utenza e trasparenza, - accessibilità commerciale, - accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico - pulizia e confort dei mezzi, - corretta applicazione delle tariffe predeterminate all'Amministrazione.

Specificamente:

-i ritardi nelle partenze dal capolinea superiori a 30 minuti sono sanzionati con € 500.00, se non derivanti da comprovate cause di forza maggiore;

- la mancata effettuazione di ogni corsa prevista nel programma di esercizio è sanzionata con € 1.500,00, se l'omissione non deriva da cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- il mancato approntamento dei mezzi aggiuntivi occorrenti per il trasporto dell'utenza scolastica titolare di abbonamento con € 1.000,00 per ciascuna corsa di riferimento;
- le restanti infrazioni saranno sanzionate da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00. Gli importi delle penali comminate, previo contraddittorio tra le parti, verranno detratti dagli importi delle erogazioni da effettuarsi.

Art.7 NORME FINALI

Per quanto non indicato nel presente atto si farà riferimento al contratto di affidamento n.3175 del 28/09/2007, alle norme del Codice Civile ed alle norme in materia di trasporti.

Rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammessa tutela giurisdizionale innanzi al T.A.R. di Palermo nel termine di sessanta giorni, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Regionale Siciliana nel termine di centoventi giorni.

3. Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 417.434,68 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione al capitolo pertinente che risulta sufficientemente capiente e agli esercizi in cui la stessa è esigibile

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio	Imp.
118.998,65	10	2	1	10830501/1	2025	2024/6082/2025

Di accertare in entrata la somma di € 118.998,65, alla risorsa 2110 art.8, accertamento n. 2024/17423/2025.

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni dal presente atto derivano solo riflessi diretti conseguenti alla prenotazione dell'impegno sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto verrà acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del Settore finanziario;

Di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;

Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, al Segretario Generale e alla Ditta C.A.R. Cooperativa Autotrasportatori Riberesi;

Provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune.

Il Funzionario Incaricato di Posizione
di Elevata Qualificazione
Geom. Luigi Marino



Il Dirigente Ad Interim del 1° Settore
Dott. Raffaele Gallo



Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – ATTO IMPOSITIVO EX ART.5, COMMA 5 DEL REG.1370/2007 – Proroga alla ditta C.A.R. s.c.a r.l con sede in Ribera in c.da Rizzi fino al 31/03/2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 1°SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Ribera, li 10/12/2024

IL DIRIGENTE DEL 1°SETTORE AD INTERIM
(Dott. Raffaele Gallo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e

ATTESTA

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio	Imp.
118.998,65	10	2	1	10830501/1	2025	2024/6082/2025

Importo	Capitolo	Esercizio	Accertamento n.
118.998,65	2110 art.8	2025	2024/17423/2025

10/12/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Raffaele Gallo)